



Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 206 final

2018/0101 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la
revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e
alcuni paesi terzi**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'integrazione nel diritto dell'Unione europea *i*) delle clausole di salvaguardia e *ii*) di eventuali meccanismi speciali per la revoca delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali che richiedono un regolamento di esecuzione, che sono previsti nei futuri accordi commerciali conclusi dall'UE.

Per il momento il regolamento prevede l'attuazione dell'accordo di libero scambio (ALS) UE-Singapore, dell'ALS UE-Vietnam e dell'ALS UE-Giappone. Si propone inoltre che i futuri accordi commerciali siano aggiunti all'ambito di applicazione del regolamento mediante atti delegati.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La maggior parte degli accordi commerciali dell'UE contiene una clausola di salvaguardia bilaterale. Tale clausola prevede la possibilità di sospendere l'ulteriore liberalizzazione tariffaria oppure di ripristinare l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita ("NPF") qualora, per effetto di una liberalizzazione degli scambi, le importazioni aumentino in quantità talmente elevate e a condizioni tali da arrecare (o minacciare di arrecare) un grave pregiudizio ai produttori nazionali che fabbricano il prodotto simile o direttamente concorrente. Alcuni accordi commerciali dell'UE possono inoltre comprendere meccanismi speciali, che a loro volta conferiscono la possibilità di ripristinare l'aliquota del dazio doganale della NPF.

Affinché queste misure siano operative, detta clausola di salvaguardia bilaterale e gli eventuali meccanismi speciali dovrebbero essere integrati nel diritto dell'Unione europea ed occorre specificare gli aspetti procedurali della relativa applicazione nonché i diritti delle parti interessate.

Finora, secondo una prassi consolidata, la Commissione ha proposto un regolamento di esecuzione in relazione ad ogni singolo accordo commerciale recente.

Sulla base dell'esperienza acquisita e dei regolamenti in vigore, si suggerisce che l'intero processo possa essere semplificato proponendo un regolamento orizzontale sulle disposizioni di salvaguardia bilaterale, che potrebbe essere utilizzato per tutti i futuri ALS. Il corpo del testo del regolamento verterebbe principalmente sui dettagli tecnici e procedurali comuni dello strumento di salvaguardia bilaterale (svolgimento di inchieste, procedure relative a misure provvisorie e definitive, ecc.). Un capo separato stabilirebbe le norme procedurali concernenti i meccanismi speciali. Un allegato riguarderebbe l'applicabilità del regolamento per un partner ALS specifico nonché eventuali specificità dell'accordo commerciale in questione.

Gli allegati contenenti i pochi elementi specifici per ogni singolo accordo verrebbero modificati mediante atti delegati. Gli atti delegati attuerebbero gli accordi commerciali già approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e la Commissione disporrebbe pertanto di una possibilità di scelta politica molto limitata.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'allegata proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l'attuazione delle clausole di salvaguardia e degli eventuali meccanismi speciali dell'accordo commerciale dell'UE.

Articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La presente proposta di regolamento deriva direttamente dai testi degli accordi negoziati con vari altri paesi, quali la Colombia, il Perù, i paesi dell'America centrale, la Repubblica di Moldova e la Georgia. Di conseguenza, non è necessaria una consultazione separata delle parti interessate né una valutazione d'impatto. La proposta si basa in larga misura sui regolamenti di esecuzione in vigore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

5. ALTRI ELEMENTI

Al Consiglio e al Parlamento europeo verranno presentate una relazione annuale, che illustra le statistiche sugli scambi con i pertinenti partner degli ALS, e informazioni sull'applicazione del presente regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione conclude regolarmente con paesi terzi accordi commerciali ("accordi") che possono comprendere clausole di salvaguardia bilaterali. È necessario stabilire le procedure atte a garantire l'applicazione efficace delle clausole di salvaguardia che saranno concordate con i paesi interessati.
- (2) Gli accordi possono inoltre comprendere altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali. È inoltre necessario stabilire le procedure di applicazione di tali meccanismi, se inclusi negli accordi.
- (3) Le misure di salvaguardia bilaterali possono essere prese in considerazione solo laddove il prodotto in questione sia importato nell'Unione in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione, e a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Le misure di salvaguardia bilaterali dovrebbero assumere una delle forme indicate nell'accordo.
- (4) Il seguito dato agli accordi e il relativo riesame, la conduzione di inchieste e, se necessario, l'istituzione di misure di salvaguardia dovrebbero svolgersi in modo trasparente.
- (5) È opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito alle tendenze delle importazioni che potrebbero rendere necessaria l'applicazione di misure di salvaguardia.
- (6) L'affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni nell'Unione in provenienza dai paesi interessati è pertanto fondamentale nel determinare se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di misure di salvaguardia.
- (7) Un attento monitoraggio dei prodotti sensibili, se ve ne sono, dovrebbe facilitare una decisione tempestiva in merito all'eventuale apertura di un'inchiesta e alla successiva applicazione di misure. È pertanto opportuno che la Commissione monitori

regolarmente le importazioni di prodotti sensibili, se ve ne sono, a decorrere dalla data dell'applicazione provvisoria degli accordi, o della loro entrata in vigore, qualora non sia prevista un'applicazione provvisoria. Il monitoraggio dovrebbe essere esteso ad altri settori, su richiesta debitamente motivata del settore industriale pertinente.

- (8) È anche necessario fissare i termini per l'apertura di un'inchiesta e per le decisioni sull'opportunità di adottare misure di salvaguardia, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.
- (9) L'applicazione di misure di salvaguardia dovrebbe essere preceduta da un'inchiesta, fatta salva la possibilità per la Commissione di applicare misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche.
- (10) Le misure di salvaguardia dovrebbero essere applicate solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. È opportuno stabilire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche riguardanti la proroga e il riesame di tali misure.
- (11) La Commissione dovrebbe avviare consultazioni con i paesi interessati dalle misure, qualora gli accordi specifici lo richiedano.
- (12) Al fine di aggiungere un accordo all'allegato o di eliminarlo dall'allegato, di aggiungere all'allegato disposizioni che stabiliscono le norme specifiche contenute in un accordo o di aggiungere all'allegato prodotti identificati come "sensibili", è opportuno modificare l'allegato. Al fine di modificare l'allegato del presente regolamento è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato.
- (13) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (14) L'attuazione delle clausole di salvaguardia o di altri meccanismi e criteri per la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie o di alto genere previsti negli accordi richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, per l'imposizione di misure di vigilanza preventiva, per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure e per la sospensione temporanea delle tariffe preferenziali o di altri trattamenti preferenziali.
- (15) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (16) Per l'adozione di misure di vigilanza e di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di dette misure e loro sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva. Per

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

l'istituzione di misure di salvaguardia definitive e per il riesame di tali misure dovrebbe applicarsi la procedura d'esame.

- (17) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, un ritardo nell'istituzione delle misure di salvaguardia provvisorie provochi un danno difficilmente riparabile oppure per evitare un impatto negativo sul mercato dell'Unione derivante da un aumento delle importazioni, laddove sussistano imperativi motivi di urgenza.
- (18) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione degli accordi di cui all'allegato del presente regolamento e sull'applicazione delle misure di salvaguardia,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni per l'attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi relativi alla revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi conclusi tra l'Unione e un paese terzo di cui all'allegato.
2. Il presente regolamento si applica fatte salve eventuali disposizioni speciali contenute negli accordi di cui all'allegato.
3. L'articolo 194 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continua ad applicarsi per l'attuazione delle misure di salvaguardia e di altri meccanismi contenuti negli accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che non sono indicati nell'allegato².

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "clausola di salvaguardia bilaterale" una disposizione, che figura in un accordo tra l'Unione e uno o più paesi terzi interessati di cui all'allegato, relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie;
 - b) "parti interessate" le parti interessate dalle importazioni del prodotto;
 - c) "industria dell'Unione" il complesso dei produttori dell'Unione dei prodotti simili o direttamente concorrenti, operanti all'interno del territorio dell'Unione, o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva dei prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tali prodotti, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione è definita in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;

² Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- d) "grave pregiudizio" un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione;
- e) "minaccia di grave pregiudizio" alla posizione dell'industria dell'Unione un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente;
- f) "prodotto sensibile" un prodotto identificato in un accordo specifico come relativamente più vulnerabile ad un'impennata delle importazioni rispetto ad altri prodotti;
- g) "accordo" un accordo commerciale di cui all'allegato;
- h) "periodo di transizione" un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, salvo diversa definizione nell'accordo pertinente di cui all'allegato;
- i) "paese interessato" un paese che è Parte di un accordo di cui all'allegato.

Articolo 3

Principi

1. Una misura di salvaguardia può essere istituita conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario di un paese interessato sia importato nell'Unione:

- a) in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione, e a condizioni tali
- b) da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e
- c) qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto all'effetto degli obblighi assunti nel quadro del rispettivo accordo concluso tra l'Unione e un paese terzo, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.

2. Una misura di salvaguardia può assumere una delle seguenti forme:

- a) una sospensione di un'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato, prevista nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato;
- b) un aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:
 - i) l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura di salvaguardia; o
 - ii) l'aliquota di base del dazio doganale specificata nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato.

Articolo 4

Monitoraggio

1. La Commissione provvede a monitorare l'evoluzione delle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili, se ve ne sono, indicati nell'allegato in relazione a ciascun accordo. A tal fine la Commissione coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e con l'industria dell'Unione.

2. Su richiesta debitamente motivata da parte dell'industria dell'Unione interessata, la Commissione può estendere la portata del monitoraggio ad altri settori, se ve ne sono, oltre a quelli indicati nell'allegato.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di monitoraggio relativa alle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili e ai settori, se ve ne sono, ai quali il monitoraggio è stato esteso.

Articolo 5

Apertura di un'inchiesta

1. Un'inchiesta è aperta dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

2. Tale richiesta contiene le seguenti informazioni:

- a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi;
- b) la quota del mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e occupazione per quanto riguarda l'industria dell'Unione.

3. Il prodotto oggetto di un'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o un loro sottosegmento, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione.

4. Un'inchiesta può inoltre essere aperta qualora si verifichi un'impennata delle importazioni concentrata in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

5. La Commissione informa tutti gli Stati membri quando riceve una richiesta di apertura di un'inchiesta o quando ritiene opportuno aprire un'inchiesta di propria iniziativa a norma del paragrafo 1.

6. Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione la apre e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'inchiesta viene aperta entro un mese dal ricevimento, da parte della Commissione, della richiesta a norma del paragrafo 1.

7. L'avviso di apertura dell'inchiesta contiene i seguenti elementi:

- a) una sintesi delle informazioni ricevute e la richiesta che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione;
- b) la determinazione del periodo entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni alla Commissione, affinché tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta;
- c) la determinazione del periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 9.

Articolo 6

Conduzione dell'inchiesta

1. In seguito alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, la Commissione apre un'inchiesta. Il periodo indicato al paragrafo 3 del presente articolo decorre dalla data di

pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della decisione di aprire l'inchiesta.

2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per dare seguito a questo tipo di richiesta. Se le informazioni presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell'articolo 12, esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo.

3. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dall'apertura. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi.

4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e, se del caso, procede alla loro verifica.

5. La Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e occupazione. Tale elenco non è esaustivo e anche altri fattori pertinenti possono essere presi in considerazione dalla Commissione per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, prezzi, rendimento del capitale investito, flusso di cassa e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

6. Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), e i rappresentanti del paese interessato possono, previa richiesta scritta, esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, diverse dai documenti interni elaborati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell'articolo 12 e siano utilizzate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sulle informazioni messe a disposizione della Commissione. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.

7. La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell'inchiesta siano rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.

8. La Commissione si impegna, non appena sussistono i necessari presupposti tecnici, a garantire un accesso on line protetto da password al file non riservato (la piattaforma on line) che gestisce e attraverso il quale sono diffuse tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'articolo 12. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma.

9. La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e abbiano dimostrato che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi specifici per una loro audizione. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se sussistono motivi specifici in tal senso.

10. Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o qualora lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, la Commissione può pervenire a una decisione in base ai dati disponibili. Qualora rilevi che una parte interessata o

un terzo le ha fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati disponibili.

11. La Commissione comunica per iscritto al paese interessato l'apertura di un'inchiesta.

Articolo 7

Misure di vigilanza preventiva

1. La Commissione può adottare misure di vigilanza preventiva per quanto riguarda le importazioni in provenienza da un paese interessato, qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto sia tale da condurre ad una delle situazioni di cui agli articoli 3 e 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2. Le misure di vigilanza preventiva hanno un periodo limitato di validità. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Articolo 8

Istituzione di misure di salvaguardia provvisorie

1. La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche, nelle quali un ritardo potrebbe provocare un danno difficilmente riparabile, qualora essa determini preliminarmente, sulla base dei fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che un prodotto originario del paese interessato sia importato:

- a) in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione, e a condizioni tali da
- b) arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e
- c) qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto alla riduzione o alla soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora uno Stato membro chieda l'intervento immediato della Commissione e siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4. La Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

3. Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di duecento giorni di calendario.

4. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché dall'inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i dazi doganali riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono automaticamente rimborsati.

5. Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tali misure non pregiudicano tuttavia l'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti.

Articolo 9

Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure

1. Qualora l'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione pubblica una decisione di chiusura dell'inchiesta e del procedimento secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. Tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12, la Commissione rende pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni pertinenti di fatto e di diritto.

Articolo 10

Istituzione di misure di salvaguardia definitive

1. Qualora l'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione può adottare misure di salvaguardia definitive conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. Tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12, la Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti alla decisione.

Articolo 11

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1. Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il periodo necessario a prevenire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e a facilitare l'adeguamento. Tale periodo non supera due anni, salvo che non sia prorogato a norma del paragrafo 3.
2. In attesa dell'esito del riesame di cui al paragrafo 3, una misura di salvaguardia resta in vigore.
3. La durata iniziale di una misura di salvaguardia di cui al paragrafo 1 può essere prorogata fino a due anni, purché la misura di salvaguardia continui ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e purché esistano elementi di prova del fatto che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso.
4. Ogni eventuale proroga ai sensi del paragrafo 3 è preceduta da un'inchiesta, aperta su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5, le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte.
5. L'apertura di un'inchiesta di cui al paragrafo 4 è pubblicata conformemente all'articolo 5, paragrafi 6 e 7. L'inchiesta è svolta in conformità dell'articolo 6.
6. Ogni decisione relativa a una proroga a norma del paragrafo 3 è adottata conformemente agli articoli 9 e 10.
7. La durata totale di una misura di salvaguardia non supera i quattro anni, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure di salvaguardia provvisorie, il periodo iniziale di applicazione e la relativa proroga.

Articolo 12

Riservatezza

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
2. Né le informazioni a carattere riservato né quelle fornite in via riservata, ricevute a norma del presente regolamento, sono divulgate senza l'espreso consenso di chi le ha fornite.
3. Ogni richiesta di riservatezza indica i motivi per i quali le informazioni sono riservate. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di fornire una sintesi non riservata delle stesse. Tale sintesi è sufficientemente dettagliata da permettere un ragionevole livello di comprensione della sostanza delle informazioni contenute nella versione riservata. In circostanze eccezionali, le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano a essere riassunte. In tali circostanze eccezionali, devono essere comunicati i motivi di detta impossibilità. Tuttavia, se chi ha fornito le informazioni chiede che esse non siano rese pubbliche o divulgate, in versione integrale o sintetica, e tale richiesta è ingiustificata, le informazioni in questione possono non essere prese in considerazione.
4. Le informazioni sono in ogni caso considerate riservate se la loro divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per chi le ha fornite o ne è la fonte.
5. I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità tengono tuttavia conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate alla non divulgazione dei loro segreti aziendali.

Articolo 13

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi stabiliti dall'accordo concluso con ciascun paese interessato e dal presente regolamento.
2. La relazione comprende, tra l'altro, informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza regionale e di salvaguardia nonché sulla chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure.
3. La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi con ciascun paese interessato.
4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.
5. La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione della stessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

Altri meccanismi e criteri per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali

1. Qualora un accordo preveda altri meccanismi e criteri che consentono la revoca temporanea delle preferenze nei confronti di alcuni prodotti, la Commissione adotta, laddove le condizioni previste nell'accordo pertinente siano soddisfatte, atti di esecuzione che:

- a) sospendano le preferenze per il prodotto interessato;
- b) ripristinino le preferenze laddove siano soddisfatte le condizioni previste nell'accordo pertinente;
- c) adattino la sospensione per conformarsi alle condizioni di cui all'accordo pertinente;
o
- d) adottino qualsiasi altra misura specificata nell'accordo.

Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora un ritardo nell'istituzione delle misure di salvaguardia provvisorie provochi un danno difficilmente riparabile oppure per evitare un impatto negativo sulla situazione del mercato dell'Unione, in particolare derivante da un aumento delle importazioni o, come altrimenti disposto nell'accordo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 15

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, al fine di modificare l'allegato nell'intento di:

- a) aggiungere un accordo all'allegato;
- b) integrare l'allegato con le norme speciali contenute in un accordo;
- c) aggiungere all'allegato prodotti identificati come "sensibili" da un accordo.

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP – please insert (date of entry into force of this Regulation)]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio³. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

³ Regolamento (CE) n. 260/2009, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).